



DIOCESI DI COMO
CURIA VESCOVILE

Ufficio Cancelleria



Gentile Signore,

ho preso atto della sua richiesta, indirizzata con lettera al Parroco della parrocchia di "San Martino" in Gordona di non essere più considerato aderente alla Chiesa Cattolica, richiesta pervenuta a questo Ufficio per competenza.

Mentre sono disponibile a un incontro, per illustrarle le conseguenze pastorali e giuridiche della sua scelta, che trova peraltro indicate in calce alla presente, La informo che **deve comunque decorrere il termine di quindici giorni** dalla data odierna: se entro questo termine non ricevessi alcun riscontro da parte sua, l'Ordinario della Diocesi darà disposizioni al Parroco di inserire nel registro dei battesimi l'annotazione da Lei richiesta, della quale Le sarà data conferma con nostra successiva comunicazione.

Cordialmente

Como, 23 gennaio 2020


Cancelliere Vescovile 

L'atto formale di abbandono della Chiesa Cattolica comporta le seguenti conseguenze di ordine giuridico:

- esclusione dall'incarico di padrino per il battesimo e la confermazione (cann. 874 e 893 CIC);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 e 1124);
- privazione delle esequie ecclesiastiche (can. 1184);
- scomunica *latae sententiae* (can. 1364).



DIOCESI DI COMO
CURIA VESCOVILE

Ufficio Cancelleria



Gentile Signore,

diamo seguito alla precedente, in risposta alla sua domanda di non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica romana".

Visto l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana "*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*", del 20 ottobre 1999, si conferma di avere dato disposizione al Parroco della parrocchia di "San Martino" in Gordona (SO), di apporre sul libro dei battezzati, nelle annotazioni dell'atto di Battesimo, la seguente annotazione:

"È da ritenere che il fedele abbia abbandonato formalmente la Chiesa Cattolica in data 07.02.2020. Questo atto è protetto dal segreto d'ufficio. Per ogni necessità si interPELLI l'Ordinario diocesano (prot. n. 71/2020)".

Il suddetto Parroco ha dichiarato di avere effettuato la predetta annotazione, che comporta le conseguenze di ordine giuridico riportate in nota.

Con l'augurio di ogni bene, cordialmente

[Firma]
Cancelliere Vescovile

Como, 20 febbraio 2020

L'atto formale di abbandono della Chiesa Cattolica comporta le seguenti conseguenze di ordine giuridico:

- esclusione dall'incarico di padrino per il battesimo e la confermazione (cann. 874 e 893 CIC);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 e 1124);
- privazione delle esequie ecclesiastiche (can. 1184);
- scomunica *latae sententiae* (can. 1364).

Sarà premura dell'interessato comunicare la modifica sopraggiunta al parroco del luogo di appartenenza.